

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA GESTIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

Articolo 1 **PRINCIPI GENERALI**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento costituiscono principi e criteri operativi per la Camera di Commercio, per i suoi rappresentanti, dalla stessa nominati e/o designati in seno agli organi delle proprie società partecipate, nonché per i delegati alla partecipazione nelle assemblee delle medesime società.
2. I rappresentanti camerali nominati in seno agli organi amministrativi delle società partecipate dalla Camera di Commercio ed i delegati alla partecipazione nelle assemblee informano lo svolgimento delle proprie funzioni al principio secondo il quale le società partecipate, in relazione al loro oggetto sociale, alle loro capacità operative nel quadro di riferimento normativo e istituzionale in cui operano ed alla territorialità delle loro funzioni ed attività, devono improntare la propria strategia aziendale, nel rispetto e nei limiti delle proprie prerogative di natura privatistica previsti dalla legge, al perseguimento di finalità coerenti con la programmazione dell'Ente camerale e che non contrastino con il suo interesse e i suoi fini istituzionali.
3. I principi e le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano, in via analogica, fatte salve le specifiche normative di riferimento, anche ad organismi di varia altra natura giuridica, quali associazioni, fondazioni e consorzi.

Articolo 2 **COMPETENZE DEGLI ORGANI CAMERALI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

1. La Giunta camerale delibera sulla costituzione e sull'adesione ad organismi di natura societaria, nonché sul recesso dagli stessi. Delibera inoltre sui contenuti dell'atto costitutivo, sullo statuto e sulle modifiche statutarie, sui patti parasociali e sulle altre convenzioni tra i soci, sull'aumento o sulla riduzione del capitale sociale, sull'acquisizione di quote o azioni, anche mediante l'esercizio del diritto di opzione, sulla cessione di quote o azioni di proprietà camerale, sulla copertura delle perdite di esercizio delle società partecipate, sulle nomine e le designazioni dei rappresentanti camerali. La Giunta camerale si pronuncia espressamente anche in caso di diniego.
2. Il Presidente della Camera di Commercio, vista la nota di convocazione delle assemblee delle società partecipate, valuta l'opportunità di sottoporre all'esame preventivo della Giunta camerale anche altri punti all'ordine del giorno riservati alla stessa assemblea dalla legge o dal suo statuto, quali, ad esempio, l'approvazione dei bilanci, l'approvazione di programmi e progetti, la nomina dei liquidatori.
3. La Giunta camerale sottopone ad approvazione del Consiglio camerale i programmi pluriennali di investimento per la costituzione di nuove società o aumenti di capitale.

Articolo 3 **PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE SOCIETARIE**

1. Il Presidente, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, partecipa alle Assemblee delle società partecipate o conferisce specifica delega.

2. Il delegato alla partecipazione in assemblea esprime il proprio voto sulla base di indirizzi formulati dalla Giunta o dal Presidente. Il Presidente, nella lettera di delega, indica gli indirizzi di voto, in assenza dei quali si intende che vada espresso voto favorevole all'approvazione di quanto previsto all'ordine del giorno. Qualora, nel corso dei lavori assembleari emerga la necessità di esprimersi su questioni che non risultano all'ordine del giorno e per le quali non siano stati formulati indirizzi specifici di voto ai sensi di quanto sopra esposto, il delegato si astiene.
3. Il delegato alla partecipazione in assemblea, previa specifica disposizione del Presidente, esprime il voto in merito alle modifiche del capitale sociale delle partecipate. A seguito di comunicazione ufficiale della decisione assembleare da parte della società partecipata, la Camera di Commercio delibera, mediante l'organo camerale competente, ai sensi di quanto previsto all'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 4

PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DELLE PARTECIPATE

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle partecipazioni societarie della Camera di Commercio considerate rilevanti, individuate a tale scopo da apposita delibera della Giunta Camerale. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono invece principi di massima, cui fare riferimento per le funzioni di programmazione, controllo e vigilanza, per tutte le altre.
2. La Giunta camerale esamina, di norma a scadenza annuale, una relazione illustrativa, redatta dall'Ufficio camerale competente, sulla base degli ultimi bilanci approvati e delle informazioni fornite dai rappresentanti camerali presso le società.
3. La Giunta può formulare in tale occasione eventuali osservazioni ed indirizzi strategici generali, che il rappresentante camerale nominato è tenuto a riferire in seno all'organo societario di cui è componente.
4. La Giunta camerale, qualora lo ritenga opportuno, può invitare i rappresentanti camerali a fornire informazioni, nelle forme ritenute più idonee, circa gli indirizzi strategici generali, con particolare riferimento ai programmi della società. I rappresentanti camerali forniscono, in ogni caso, tempestive informazioni alla Camera di Commercio sulle attività più rilevanti delle partecipate, sulla base di idonea documentazione.
5. La Giunta valuta l'opportunità di emanare circolari e/o direttive indirizzate alle società partecipate, al fine di richiamare gli organi societari competenti al rispetto della normativa che le riguarda, con particolare riferimento a quella inerente il contenimento della spesa pubblica.

Articolo 5

NOMINE E DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI CAMERALI

1. Le nomine e le designazioni dei rappresentanti camerali sono di competenza della Giunta camerale, salvo nel caso in cui gli statuti societari o i patti parasociali prevedano il potere di nomina in capo ad altri organi della Camera di Commercio.
2. Al Consiglio camerale viene data puntuale comunicazione delle nomine effettuate dalla Giunta camerale o delle nomine fatte, su designazione della stessa, in sede di assemblea delle società partecipate.
3. I rappresentanti camerali vengono nominati e/o designati tenendo prioritariamente conto delle competenze presenti all'interno del Consiglio camerale. Qualora in seno al Consiglio camerale non si riscontrino le adeguate competenze, la Giunta camerale può procedere alla nomina o

alla designazione di soggetti di comprovata e specifica competenza professionale, con riferimento agli ambiti di attività delle partecipate, previa valutazione, anche in via comparativa, di *curricula* richiesti dal Presidente e/o forniti dalle Associazioni di categoria presenti nel Consiglio camerale. In ogni caso, i rappresentanti camerali devono essere in possesso dei requisiti previsti per la nomina alla carica di Consigliere camerale.

4. I rappresentanti camerali presso gli organi societari rimangono in carica per tutto il periodo del mandato degli organi stessi, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti societari.
5. I rappresentanti camerali agiscono nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento ed informano la propria attività ai principi di cui all'art. 1 dello stesso. In caso di gravi e/o reiterate violazioni delle disposizioni e dei principi di cui al presente regolamento nonché di discostamento, in sede di esercizio delle proprie funzioni, dagli indirizzi programmatici della Camera di Commercio, la Giunta camerale può revocare l'incarico.
6. Per i casi di conflitto di interessi, si rinvia alle norme di cui agli articoli 2373 e 2391 del Codice Civile. In ogni caso, al momento di procedere alla nomina e alla designazione dei rappresentanti camerali, la Giunta valuta preventivamente che non possano configurarsi palesi casi di conflitto di interesse.

Articolo 6

FUNZIONI DEGLI UFFICI CAMERALI

1. Il competente ufficio camerale svolge l'istruttoria degli atti relativi alle società partecipate e cura, a tal scopo, i rapporti con le stesse. Monitora le vicende societarie e le risultanze della gestione delle società partecipate, informando tempestivamente la Giunta camerale circa atti e fatti di rilievo, conosciuti in ragione del proprio ufficio o rilevati dall'esame della documentazione in proprio possesso.
2. Il competente ufficio camerale assiste i rappresentanti camerali svolgendo funzioni di supporto e segreteria, concordando con gli stessi le modalità di raccolta e tenuta della documentazione inerente gli atti societari. Cura, in particolare, la raccolta dei verbali delle Assemblee societarie e dei Consigli di Amministrazione, la corrispondenza intercorsa tra rappresentanti camerali ed Ente e tutte le relazioni effettuate in applicazione di quanto previsto nel presente Regolamento.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE
(dr Francesco Bettoni)